

Coesione europea e questione meridionale

European cohesion and the southern question

di Alessandro Cioffi

Abstract: È un saggio sulla coesione economico-sociale e sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), nella prospettiva della questione meridionale. Il saggio considera lo scarto tra Costituzione e realtà effettuale: nella giurisprudenza del giudice amministrativo la coesione resta in ombra, sacrificata dal principio del vincolo di bilancio; quindi si riduce a un'eccezione e non svolge la sua funzione tipica, quella di annullare le diseguaglianze. A superare quest'impasse, lo studio si volge a ricostruire il senso più profondo della coesione: intendere la coesione come principio generale. Il che può derivare dall'ordinamento giuridico europeo (art. 3 del Trattato sulla Unione europea) e dai piani di ripresa di *Next Generation EU*. In questo modo, la coesione diventa l'obiettivo dell'intervento pubblico in Europa, per superare le diseguaglianze e le fragilità insite nel Meridione e in fondo nella società europea. È così che il Meridione, che di quelle diseguaglianze è espressione, viene assunto a obiettivo di sviluppo e a interesse pubblico europeo, e in fondo a metafora dell'intervento pubblico dell'Europa sul futuro.

Abstract: It's an essay on cohesion and self government, in the perspective of “the South problem” in Italy. Its main purpose is in considering cohesion as a principle of European Union Law. It may give a different approach, so that to give a solution to cohesion policies in South of Italy, according to EU LAW, under art. 3 of Lisbona Treaty and *Next generation EU* plans.

Parole chiave: autonomia costituzionale degli enti territoriali - coesione economico-sociale - costituzione economica - diritti soggettivi - economia sociale di mercato - Europa - limite - Meridione - principio - servizi pubblici - vincolo di bilancio

Keywords: budget and public finance system - cohesion - constitutional rights - EU law - European Constitution and economics - *Next generation EU* - public policies - public utilities - restrictions in Italian Constitution and in the Italian judiciary administrative review - Self government

1. Introduzione

Nella questione meridionale, e nel sistema delle autonomie, vi è un grande soggetto dimenticato: la coesione economica e sociale¹. È insita nell'art. 119 della Costituzione e nei suoi principi. È la garanzia sottintesa di ogni autonomia finanziaria, la sua connessione all'unità della Repubblica. Nell'interpretazione prevalente, però, la coesione resta in ombra, sacrificata dal bilancio. Difatti, in primo piano affiora un'idea: che il vincolo costituzionale di bilancio, previsto negli artt. 81, 97 e 119 Cost., possa imporre una riduzione di quelle risorse che sono destinate alle autonomie per garantire i servizi pubblici e i diritti delle persone, al fine di superare le disuguaglianze. In questo modo, il vincolo di bilancio può, sul piano giuridico, costituire un limite dell'autonomia territoriale e dei diritti soggettivi, senza costituirne una lesione². La conseguenza finale è inevitabile: la coesione non c'è; soprattutto, non raggiunge i soggetti del Meridione, enti territoriali e persone residenti. Questo accade per due motivi giuridici³. Il primo è che alla forza limitativa del bilancio non si contrappone con chiarezza una teoria che dica quale sia il nucleo intangibile dei diritti soggettivi e delle autonomie. Difatti, quel nucleo resta indefinito e sfuggente. D'altro lato – ed è il secondo motivo – il bilancio, inteso come limite che può scalfire quel nucleo essenziale, è, nella lettura corrente, un effetto che sembra compatibile con il sistema. È questa l'interpretazione prevalente, che affiora nella giurisprudenza del giudice amministrativo, sotto l'influsso della giurisprudenza costituzionale, in una ricerca che tende a leggere insieme l'art. 119, l'autonomia finanziaria e la coesione, con l'art. 32 e l'art. 117 lett. m della Costituzione, ovvero la tutela di quanto sia essenziale al diritto soggettivo. In questa giurisprudenza, la coesione non genera perequazione, non corregge gli squilibri, non dà tutela. Viceversa, si va formando un assetto, quasi una costituzione economica, in cui il vincolo di bilancio prevale, perché rappresenta il principio del sistema. Rappresenta anche un certo modo di vedere la realtà del paese e l'amministrazione pubblica che le è sottintesa, perché in fondo presuppone

¹ Sul nesso Meridione, autonomie e disuguaglianze, che costituisce il motivo di fondo di questo scritto, v. ROMEO, A., 2020: 807; DIPACE, R., 2020, 903.

² Sul tema e nella prospettiva accennata nel testo, senza pretesa di completezza, v. LUCIANI M., 2013, 685 ss.; RONCHETTI, R., 2018; CALDARELLI, S. 2020.

³ Per un'analisi dei motivi cfr. GIULIETTI, W. 2019: 279.

un'idea: che l'intervento statale nel Mezzogiorno sia amministrazione straordinaria, che si affianca all'amministrazione ordinaria⁴; dal che consegue, sul piano della realtà effettuale, che il rapporto Meridione-Italia è tale che al Sud ogni vizio che segna la "cattiva amministrazione"⁵ si ingigantisce e si esaspera⁶, dando vita a una rappresentazione che, realistica o paradossale che sia, diviene la costante di una relazione di eccezione.

Una diversa considerazione del sistema potrebbe rovesciare questo assetto. La coesione europea potrebbe far emergere un'idea diversa, di solidarietà e di efficienza amministrativa. Il che significa massimizzare le risorse per soddisfare i diritti delle persone⁷. I primi segni di questa prospettiva si vedono in parte nella dottrina e in parte nell'ordinamento giuridico europeo: vengono dagli atti preparatori dei piani di *Next generation EU* e dall'idea di amministrazione europea ma, soprattutto, si fondano su una certa idea di costituzione economica e di servizio pubblico⁸. Questa idea genera un pertinente richiamo alla coesione come principio, ma il lettore ne intuisce subito le potenzialità sulla questione meridionale: assumere il Meridione, e le sue disequaglianze, come obiettivo della coesione, a metafora dell'intervento pubblico dell'Europa. Se ne parlerà nelle conclusioni, ma intanto conviene iniziare dando uno sguardo al punto di partenza, la giurisprudenza del giudice amministrativo in materia.

2. Vincolo di bilancio, autonomie e diritti fondamentali. Una lettura della recente giurisprudenza del giudice amministrativo

Cercando la "coesione economica e sociale" nei testi delle sentenze, per vedere che valore abbia, appare un insieme di decisioni che rivela che nella giurisdizione amministrativa l'impostazione è a favore del bilancio e a discapito della coesione. La materia dell'indagine è quella dell'autonomia finanziaria e dei servizi pubblici resi alla persona.

Il primo punto è quello del fondo di solidarietà ai Comuni. Per legge, il fondo di solidarietà è ripartito dallo Stato a mezzo di provvedimenti amministrativi: un decreto del Ministro dell'Interno e un DPCM fissano il criterio dei costi standard e dei costi intermedi, che sono quelli che determinano le somme da spendere per sostenere i servizi pubblici e, anno per anno, per incrementare il livello di quei servizi. Nella determinazione di queste risorse sorge il problema. Per esempio, nella giurisprudenza più recente, si discute della legittimità

⁴ CASSESE, S. 2011: 103; nonché *amplius* CASSESE S. (a cura di). 2016.

⁵ Sulla formula "cattiva amministrazione" v. RALLO, A., SCOGNAMIGLIO A. 2016.

⁶ Per questa impostazione v. DIPACE, R. 2020: 906-907; ROMEO, A. 2020: 816-817.

⁷ Un importante cambio di prospettiva si deve a VESE D. 2018.

⁸ Cfr. le teorie di SCOTTI, E., 2012: 629; LAZZARA, P., 2020: 538; RAMAJOLI, M.2008: 157; DELSIGNORE, M. 2018: 587.

del criterio di riparto e dunque del taglio annuale dei fondi che ne consegue⁹. A margine, il fatto che lo Stato non ha coinvolto i Comuni nella fase del riparto dei fondi.

Il giudice amministrativo afferma che è il mancato coinvolgimento dei Comuni a costituire il vizio di legittimità della decisione, perché è violato il principio di collaborazione. Ma, se il giudice considera il merito delle spese e del riparto, dice che il criterio “in sé non è illegittimo”. In particolare, il giudice afferma che «Il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall’essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione». Dunque, il criterio del taglio non è illegittimo in sé, ma è la mancata cooperazione tra Stato e Comuni a viziare la decisione di riparto¹⁰. In questo modo, la giurisprudenza dice che il vizio non è di sostanza ma di forma. In fondo poi, il giudice ritiene che sia configurabile un potere statale di riduzione della spesa, che non ha vincoli nel merito della scelta¹¹.

Da tutto questo, in giurisprudenza, deriva un’acquisizione consolidata¹²: con il taglio delle spese correnti, si afferma la «inconfigurabilità di un’automatica lesione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali»¹³.

Infine, da questa prospettazione, emerge anche la funzione, la natura, del fondo di solidarietà. Secondo la giurisprudenza, il fondo di solidarietà non è un fondo riconducibile a quel fondo perequativo che nell’art. 119 della Cost. è destinato a “rimuovere gli squilibri economici e sociali”, ma è altro, è un fondo “sperimentale”, che ha la funzione di

⁹ Tar Lazio, sez. I ter, n. 13149/2020.

¹⁰ Nel particolare, richiamando la Corte costituzionale, il giudice amministrativo soggiunge che «La Corte, in tal modo, ha escluso l’incostituzionalità della specifica previsione normativa (determinazione delle riduzioni sulla base dei consumi intermedi desunti dal SIOPE). In altri termini, la sentenza in questione non si è occupata del merito della perequazione, ma del procedimento, osservando il mancato coinvolgimento degli enti interessati nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013. La disciplina normativa dettata in tema di fondo di solidarietà comunale è stata emanata proprio in attuazione dei principi in tema di federalismo fiscale introdotti nella Costituzione italiana con la riforma del titolo V, i quali, come rilevato nella citata pronuncia della Corte costituzionale n. 129/2016, consentono l’adozione di politiche statali di riduzione delle spese pubbliche che incidano sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali, laddove le stesse rispondano ad obiettivi di generale contenimento delle spese e siano dunque espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica, risultando la legittimità delle stesse subordinata alla sola previsione di un coinvolgimento procedimentale dei soggetti incisi, nelle istituzionali sedi di coordinamento».

¹¹ Precisamente, si configura «un potere statale di riduzione della spesa pubblica non mitigato dalla previsione di un meccanismo di coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di determinazione dei principi di distribuzione del sacrificio, nonché nella parte in cui non contempla l’indicazione di un termine espresso per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno di determinazione delle riduzioni da applicare a ciascun comune». (Tar Lazio, I, n. 5114/2018).

¹² Oltre alla citata decisione Tar Lazio, I ter, n. 13149/2020, v. anche Tar Lazio, I, n. 1080/2017 e Tar Lazio, I, n. 11013/2017.

¹³ Così Tar Lazio, I ter, n. 13149/2020 e nello stesso senso Tar Lazio, I, n. 5114/2018.

redistribuire, con un “meccanismo identico per tutti”, tendenzialmente livellante”; e sarebbe dunque riconducibile al fondo dell’art. 119 comma 5, il fondo determinabile in base alla “capacità fiscale” di ogni Comune¹⁴.

In questa interpretazione del sistema, il quadro dei limiti si completa con un altro passo, quasi una saldatura: da eccezione, il vincolo di bilancio diventa principio. E l’interesse finanziario diventa interesse pubblico primario; viceversa, sul versante della persona, il diritto soggettivo diventa “diritto finanziariamente condizionato”.

Ne consegue un effetto notevole sul metodo dell’interpretazione: l’estensione della prestazione pubblica, per esempio in sanità, tende ad essere ridotta o negata, perché il principio, l’obiettivo primario, è quello del contenimento della spesa, mentre la tutela del diritto soggettivo appartiene ad un’ipotesi normativa che è tassativa, non estendibile per analogia. Questa dinamica negativa o riduttiva della analogia è molto visibile anche nella giurisprudenza più recente. Per esempio, in Cons. St., sez. III, n. 604 del 2015, si discute della estensione del concetto di “malattia psichiatrica”, previsto nei Livelli Essenziali di Assistenza statali (L.E.A.): secondo la regione Piemonte, non vi rientra l’Alzheimer, che non è, propriamente, una malattia psichiatrica; mentre, secondo il Tar Piemonte, la malattia psichiatrica potrebbe estendersi anche ad un disagio psichico come l’Alzheimer; alla fine della vicenda, secondo il Consiglio di Stato, nessuna estensione analogica è possibile, perché i L.E.A. sono disposizioni da intendere alla lettera¹⁵. Allo stesso modo, in un altro caso recente, il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza costituzionale e si spinge ad affermare che il diritto alla salute è condizionato dalle esigenze delle “effettive disponibilità finanziarie”, sicché bisogna riconoscere solo quanto è meno costoso e quanto non comporta oneri aggiuntivi¹⁶.

¹⁴ Così Tar Lazio, I, n. 5114/2018.

¹⁵ Cfr. Cons. St., III, n. 604 del 2015: «La questione non può essere risolta dal giudice in via meramente interpretativa, assimilando i malati di Alzheimer alla disciplina dei malati psichiatrici prevista dallo stesso DPCM 29 novembre 2001 – come ha ritenuto di fare il TAR – dal momento che la questione risulta quanto mai dibattuta nelle sedi competenti, che non sono ancora giunte ad una definizione. Pertanto anche in materia di Alzheimer non emergono elementi che accreditino la esistenza di uno specifico livello essenziale nel senso indicato dal TAR, distinto dagli anziani non autosufficienti, pur restando ferma per tutta questa vasta categoria di assistiti la necessità di approfondire la problematica delle prestazioni ad alta intensità come esposto alla fine del successivo punto...».

¹⁶ È bene ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale il diritto alla salute è finanziariamente condizionato (cfr. sentenze n. 355/1993, 267/1998, 509/2000, 248/2011- cfr. sul punto il richiamo fatto a siffatta giurisprudenza da Cons. Stato, Sez. III, n. 4347/2017); dal che deriva, nella giurisprudenza del giudice amministrativo, una formula riduttiva, che assume che l’art. 32 Cost. non comporta l’obbligo per il SSR di fornire tutti i prodotti esistenti sul mercato per la cura di una determinata patologia: ciò che l’ordinamento garantisce è che la prescrizione sia funzionale alla necessità terapeutica, ma senza che il sistema sanitario sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle dinamiche di mercato (v. per esempio Cons. Stato, Sez. III, n. 759/2019).

Tutto questo, sul piano della teoria della interpretazione, significa solo una cosa: che ogni possibile estensione della tutela del diritto soggettivo diventa l'eccezione, mentre l'equilibrio di bilancio è il principio, ed è principio "costituzionalizzato"¹⁷.

Un'inversione sembra vedersi in una recente decisione della Corte costituzionale: nell'interpretazione dei Livelli Essenziali di Assistenza statali, stabiliti nel DPCM 12 gennaio 2017, la "malattia mentale" ivi prevista non può essere ristretta all'ipotesi di "anziani affetti da demenza senile", come vorrebbe una legge regionale; questa previsione, dice la Corte, costituisce una "indebita restrizione" delle prestazioni essenziali, garantite nell'art. 117, lett. m, della Costituzione¹⁸. Sembra importante un passaggio della sentenza: quanto prescrive lo Stato nei L.E.A. rappresenta il minimo garantito ed ha efficacia immediata e vincolante per la regione: "entra automaticamente nell'ordinamento regionale", perché rappresenta lo standard del livello della cura e il nucleo irriducibile del diritto alla salute, su tutto il territorio nazionale¹⁹. Sembra un rovesciamento. I fondamenti sono intuibili e vanno messi in chiaro.

3. Conclusioni: la coesione europea come principio

La questione di fondo è una sola: quale sia il nucleo essenziale e intangibile. In particolare, quale sia il livello essenziale delle prestazioni (art. 117 lett. m. Cost.), ovvero, soggettivamente, il nucleo intangibile del diritto della persona (artt. 2 e 32 Cost.) e, istituzionalmente, il minimo che tiene in vita l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (art. 119 Cost.). Finché la legge non chiarisce questo minimo garantito, la Costituzione rimane inattuata e ogni suo *vulnus* può svolgersi, correndo indisturbato sul piano del potere amministrativo e di ogni livello di governo, e specie nel Meridione. Su questo punto, un recupero della forza ordinante della legge statale sembra assolutamente necessario²⁰. In mancanza di un legislatore coraggioso, e valutando con scetticismo il fatto che il punto di equilibrio sia spesso affidato all'opera del giudice²¹, un contributo può venire dalla coesione,

¹⁷ Per esempio, in materia ricorre una massima frequente: «Nel nostro ordinamento, risulta ormai costituzionalizzato il principio del c.d. equilibrio di bilancio, introdotto nell'art. 81 della Costituzione dall'art. 1 della Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, entrato in vigore il primo gennaio del 2014» (sul punto TAR Milano, sez. I, 14 dicembre 2018, n. 2798; da ultimo, TAR Piemonte, Sez. I, n. 465/ 2020). Questo principio sembra risalire a Cons. St., sez. III, n. 604 del 2015, citato *supra*.

¹⁸ v. Corte cost. n. 72/2020, che riconosce l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia 28 marzo 2019 n. 6.

¹⁹ Cfr. i paragrafi 3-4 della motivazione di Corte cost. n. 72/2020.

²⁰ Sul punto v. CAVALLO PERIN, R., 2015: 639.

²¹ Nel vuoto della legge, spesso è il giudice a fissare il punto di equilibrio sulla base dei principi costituzionali e così il giudice amministrativo si volge a definire il nucleo irriducibile del diritto soggettivo: per esempio, nel caso del diritto all'assistenza personalizzata di uno studente disabile (diritto al docente di sostegno), Tar Sicilia, Sez. III, Catania, n. 3067 / 2020 stabilisce che la riduzione a 9 ore stabilita dall'amministrazione scolastica sia insufficiente e che il minimo sia stabilito nei termini che seguono: «Si è conseguentemente affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'Amministrazione di erogare il servizio

considerata nell'ordinamento europeo. Qui la coesione economica e sociale andrebbe letta non come eccezione, bensì come principio. Potrebbe derivare dall'art. 3 del Trattato sull'Unione europea, dalla formula "economia sociale di mercato", che, nel testo della norma, per un verso è qualificata come "fortemente competitiva", ma, non dimentichiamo, è qualificata anche con il predicativo "sociale" ed è volta allo scopo della "coesione"²². In questa luce, la coesione economico-sociale non è più un fattore dimenticato o un limite, ma un fondamento del sistema. È destinato a rappresentare una parte dell'equilibrio istituzionale, perché rappresenta la costante della relazione Meridione-Europa. Potrebbe così diventare un elemento indefettibile della Costituzione economica, italiana ed europea.

Questa lettura traspare anche nelle norme derivate, che stanno per essere approvate, dedicate al piano di ripresa nazionale di ogni Stato, correntemente detto programma *Next generation EU*. Dal complesso degli atti preparatori, si intuisce che il regolamento UE che sta per essere adottato assume a suo fine la ripresa e configura la coesione come specifico obiettivo macroeconomico, come obiettivo d'interesse generale.

Tanto questo è vero, che si prevede che il piano di ripresa nazionale sia ricevuto, approvato e controllato dalla Commissione europea. Si tratta quindi di amministrazione europea diretta. È questo un modello di gestione che suppone il primato dell'azione amministrativa comunitaria rispetto a quella statale. La coesione europea vi emerge come il riflesso di un interesse comune europeo, fine specifico di ogni azione amministrativa. In questo senso, l'azione amministrativa europea può tradurre immediatamente il concetto di "pubblico". Può, cioè, tradurre ciò che sia pubblico in un mezzo di sviluppo necessario alla società, che si accorda al Meridione e, in fondo, a tutta la società europea: la regolazione dei servizi pubblici. In questo caso la regolazione del servizio pubblico si dovrebbe staccare dalla teoria tradizionale e andrebbe prevista non solo nelle ipotesi di fallimento del mercato, ma come fattispecie generale, in quanto è fattore di sviluppo della società e dei diritti delle persone. E a patto, beninteso, che alla base della regolazione vi sia un fattore o elemento fondante: il

didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità grave, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato. Le decisioni del Tribunale (e quelle assunte dalla sede di Palermo) hanno sempre trovato l'avallo del giudice d'appello. Pertanto, poiché l'Amministrazione scolastica non ha tenuto conto dell'esigenza di garantire opportune ed adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l'effettività dell'inserimento nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato alla minore, affetta da disabilità grave, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario, come per altro originariamente previsto dalla stessa istituzione scolastica, il ricorso deve ritenersi per tali profili fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente dichiarazione del diritto della minore ad ottenere per l'anno scolastico 2016-2017 l'assegnazione di un insegnante di sostegno per le diciotto ore settimanali alla stessa spettanti».

²² In questo senso, v. DIPACE: 2020, 913.

superamento delle diseguaglianze come interesse comune europeo. È questa una possibile visione del Meridione, assunto a metafora dell'intervento pubblico dell'Europa sul futuro.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Caldarelli, Sonia. 2018. *I vincoli al bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni*. Roma

Cassese, Sabino. 2011. *Amministrazione speciale e amministrazione ordinaria per lo sviluppo del Mezzogiorno*. Riv. giur. Mezz.: 103

Cassese, Sabino (a cura di). 2016. *Lezioni sul meridionalismo. Nord e Sud nella storia d'Italia*. Bologna

Cavallo Perin, Roberto. 2015. *I principi costituzionali e il potere di coordinamento della finanza pubblica come potere unilaterale della Repubblica italiana*. "Dir. amm.": 639

Costantino, Fulvio. 2020. *Impresa e pubblica amministrazione: da Industria 4.0 al decreto semplificazioni*. Dir. amm. n. 4: 877

Delsignore, Monica. 2018. *I servizi sociali nella crisi economica*. Dir. amm.: 587

Dipace, Ruggiero. 2020. *Politiche e strumenti amministrativi per lo sviluppo economico*. Dir. amm.: 903

Giulietti, Walter. 2019. *Funzione politica del bilancio e tutela dell'interesse finanziario tra tecnica e diritto*, in *Il dir dell'economia*: 279

Lazzara, Paolo. 2020. *Responsabilità pubbliche e private nel sistema dei servizi di interesse economico generale*. Dir. amm. n. 4: 531

Luciani, Massimo. 2013. *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*. In *Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità*. Atti del LVIII Convegno di studi di Scienza dell'Amministrazione. Varenna 20-22 settembre 2012. 685 ss. Milano

Romeo, Anna. 2020. *Sviluppo economico e diseguaglianze territoriali: il divario nord- sud nell'Italia del nuovo millennio*. Dir. amm. n. 4: 807

Ronchetti, Laura. 2018. *L'autonomia e le sue esigenze*. Milano

Rallo, Andrea – Scognamiglio, Andreina (a cura di). 2016. *I rimedi contro la cattiva amministrazione*. Napoli

Ramajoli, Margherita. 2008. *La regolazione amministrativa dell'economia e la pianificazione economica nell'interpretazione dell'art. 41 Cost.* Dir. amm.: 157

Scotti, Elisa. 2012. *Servizi pubblici locali*. Dig. Disc. pubbl. vol. aggiornamento. V: 629